REGOLAMENTO (CEE) n. 1914/87 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1987

che istituisce un contributo speciale di riassorbimento nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1987/1988

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (5), prevede l'applicazione di un regime di quote di produzione per le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991 e stabilisce i quantitativi di base delle produzioni A e B per le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988; che occorre stabilire entro il 1° gennaio 1988 i quantitativi di base delle produzioni A e B e gli oneri che ne derivano per i produttori, nell'ambito del suddetto regime, per le campagne di commercializzazione dal 1988/1989 al 1990/1991;

considerando che il regime delle quote di produzione nel settore dello zucchero mira a rendere la produzione più rispondente alle possibilità di smercio e intende garantire la copertura di tutte le perdite imputabili allo smaltimento delle eccedenze della produzione comunitaria con la partecipazione finanziaria dei produttori; che tale partecipazione consiste nel versamento di un contributo alla produzione di base, applicabile a tutta la produzione di zucchero A e B, ma limitato al 2 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco e di un contributo B, applicabile alla produzione di zucchero B, entro un massimale pari al 37,5 % del suo prezzo; che i produttori di isoglucosio partecipano, a determinate condizioni, a tali contributi;

considerando che dalle previsioni effettuate in applicazione delle regole dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in materia di consumo, di produzione, di eccedenze esportabili e di perdite globali per la campagna di commercializzazione 1986/1987 emerge che quasi sicuramente non solo il contributo finanziario dei produttori, visti i limiti impostigli, non basterà a coprire le perdite complessive, ma anche che l'entità del saldo scoperto prevedibile solamente per la prima campagna di applicazione è tale da rimettere in questione l'applicazione del principio dell'autofinanziamento del settore; che, inoltre, viste le gravi restrizioni del bilancio comunitario, non è prevedibile che la Comunità possa sostituirsi ai produttori di zucchero e prendere a carico, anche solo temporaneamente, il suddetto saldo scoperto;

considerando che, in mancanza del distacco necessario per una valutazione obiettiva della situazione, è opportuno non rimettere in questione, prima della data prestabilita, il regime delle quote di produzione quale deve comunque applicarsi alle campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988; che, tuttavia, data la prevedibile entità della perdita non coperta dai contributi dei produttori per la campagna di commercializzazione 1986/1987, è opportuno provvedere al suo riassorbimento con l'istituzione di un contributo speciale di riassorbimento applicabile alla campagna di commercializzazione 1986/1987; che, stando così le cose, è opportuno che tale contributo speciale di riassorbimento sia riscosso contemporaneamente al versamento del saldo dei contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione 1986/1987, ossia entro il 15 dicembre 1987;

considerando che il contributo speciale di riassorbimento deve essere stabilito per ogni singola impresa tenendo conto della sua partecipazione al gettito originato dai contributi alla produzione da essa versati per la campagna di commercializzazione 1986/1987; che occore a tal fine stabilire un coefficiente, valido per tutta la Comunità, che rappresenti, per questa stessa campagna, il rapporto fra la perdita globale constatata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e il gettito complessivo proveniente dai contributi alla produzione; che occorre inoltre prevedere che anche i venditori di barbabietole e di canna partecipino al riassorbimento della perdita non coperta della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che la partecipazione dei venditori di barbabietole o di canna da zucchero al riassorbimento della perdita non coperta della campagna di commercializzazione 1986/1987 può incontrare difficoltà non solo quando i fabbricanti abbiano versato integralmente il corrispettivo delle barbabietole consegnate a titolo di detta campagna, ma anche se abbiano, per una parte essenziale, corrisposto il dovuto per le barbabietole consegnate a titolo della campagna 1987/1988; che pertanto occorre prevedere che questa partecipazione, per la quota di competenza dei produttori di barbabietole o dei coltivatori di canna, possa effettuarsi a titolo delle barbabietole consegnate per la campagna 1986/1987 o per la campagna 1987/1988; che tuttavia detta partecipazione, riferita ad una qualsiasi di queste due campagne, non deve essere superiore alla partecipazione risultante dalla campagna 1986/1987,

(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 18.
(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.
(4) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(5) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fermo restando il disposto del titolo III e del titolo III bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, qualora la perdita complessiva constatata per la campagna di commercializzazione 1986/1987 ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del citato regolamento non sia interamente coperta dal gettito proveniente dai contributi alla produzione dovuti dai fabbricanti di zucchero e di isoglucosio per la stessa campagna, si procede alla riscossione di un contributo speciale di riassorbimento a carico dei fabbricanti. Scopo di tale contributo è il completo riassorbimento della parte della perdita complessiva non coperta dal gettito dei contributi alla produzione.

Per il calcolo previsto dall'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si terrà conto del gettito proveniente dalla riscossione del contributo speciale previsto dal primo comma.

2. Il contributo speciale di riassorbimento è calcolato per ciascuna impresa produttrice di zucchero e ciascuna impresa produttrice di isoglucosio applicando un coefficiente, da stabilirsi, al contributo alla produzione a carico dell'impresa per la campagna di commercializzazione 1986/1987. Tale coefficiente rappresenta, per l'intera Comunità, il rapporto, diminuito di un punto, fra la perdita globale constatata per la campagna di commercializzazione 1986/1987 in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ed il gettito dei contributi alla produzione a carico dei fabbricanti di zucchero e dei fabbricanti di isoglucosio per la stessa campagna.

Il contributo speciale di riassorbimento è versato anteriormente al 15 dicembre 1987.

3. Fatto salvo il secondo comma, i fabbricanti di zucchero possono esigere dai venditori delle barbabietole o di canna di produzione comunitaria al massimo il 60 % del contributo di riassorbimento speciale versato. Tale rimborso viene effettuato sulle barbabietole consegnate a titolo di una delle campagne di commercializzazione 1986/1987 o 1987/1988.

Il rimborso di cui al primo comma effettuato a titolo di una qualsiasi delle due campagne di commercializzazione suddetta non potrà oltrepassare l'importo, gravato del coefficiente di cui al paragrafo 2, della partecipazione dei venditori di barbabietole o di canna al pagamento dei contributi alla produzione previsti dal regolamento (CEE) n. 1785/81 per la campagna di commercializzazione 1986/1987.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, nonché il coefficiente di cui al paragrafo 2 vengono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN